



COMUNE DI TORRE D'ISOLA

PROVINCIA DI PV

ORDINANZA N. 8 DEL 11/07/2025

OGGETTO:

DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE D'ISOLA (PV) AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA AD ESSA CORRELATA-

IL SINDACO

Considerato che l'Ambrosia artemisiifolia è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie;

Preso atto che anche nell'anno 2025 si è accertata la presenza di tale infestante sul territorio comunale;

Rilevata la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante presenza della pianta "Ambrosia artemisiifolia", pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata pianta, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di sanità pubblica;

Vista la nota della Regione Lombardia del 5.05.2009 avente per oggetto "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" che nel proporre ai sindaci l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contro la diffusione della pianta "Ambrosia";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29/03/1999, avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 della L 23/12/1978 n. 833 – Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Considerato che l'Ambrosia.

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra luglio e ottobre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle

grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

è altamente allergizzante ed è diventata delle maggiori cause pollinosi tardo estiva;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, cioè prima della maturazione delle inflorescenze maschili che producono polline allergizzante se effettuata in periodi e con numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle inflorescenze può impedire la fioritura e conseguentemente ridurre in modo significativo la diffusione del polline;

Richiamata la D.G.R. n.8/8739 del 22 dicembre 2008, in particolare l'Allegato 2, norma 4.2 "Gestione delle superfici ritirate dalla produzione", in recepimento e ad integrazione del D.M. n.12541 del 21 dicembre

2006,

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da "Ambrosia" in Lombardia" per gli anni 2004/2006 approvate con Decreto n. 7257 del 4/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità, in cui viene proposto agli Enti locali l'adozione di Ordinanze sindacali;

Vista la nota A.T.S. Pavia (prot. n.2630/2025 del 4.07.2025) agli atti ns. prot. 2630 del 4.07.2025 "Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia anno 2023 " in cui sono indicati i metodi e gli interventi che si possono adottare per il contenimento dell'Ambrosia artemisiifolia, così come riportati negli allegati tecnici allegati alla nota stessa, precisando inoltre che l'esposizione agli agenti aerodispersi causa patologie allergiche;

Visti i documenti di indirizzo (allegati alla suddetta nota) in cui sono indicate le misure di prevenzione e i metodi per il contenimento dell'Ambrosia Artemisiifolia in cui sono descritte alcune iniziative, che possono essere intraprese a livello comunale tra cui l'emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche e/o sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Valutato per quanto sopra di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto pertanto di dover disporre a tutela della salute pubblica, in via contingibile ed urgente, un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia artemisiifolia, coincidente con il mese di ottobre;

Visto l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene approvato con Giunta Regionale il 28/03/1985 il quale stabilisce che "gli aventi obbligo si attivino affinché i terreni non occupati da fabbricati siano conservati costantemente liberi da impaludamenti e inquinanti o vegetazione spontanea"

Visti gli artt. 18, 30, 31 del regolamento di polizia Urbana attinenti la nettezza e il decoro dei centri abitati e le attività a queste afferenti quali ad esempio la manutenzione periodica delle aree e degli edifici privati;

Visto l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 e il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

Visto l'art. 50, comma 5° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e l'art. 117 del D.lgs. 31.03.98, n. 112 ;

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA il 1 LUGLIO Ed il 31 OTTOBRE 2025

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - Ai proprietari e/o concessionari di aree agricole, aree verdi incolte, aree edificabili libere e di aree industriali dismesse;
 - Agli Amministratori di condominio;
 - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
 - Al Responsabile Settore Strade della Provincia di Pavia;
 - Ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale
 - Al Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Torre d'Isola;
1. di vigilare, ciascuno per quanto di propria competenza, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza,

2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota A.T.S Pavia -Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria U.O.C. Igiene Pubblica e Medicina di Comunità prot. n.246119/2022 del 26.04.2022 agli atti ns. prot. 5265 del 26/04/2021;
3. di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **I° sfalcio fine di luglio - ultima settimana**
 - **II° sfalcio alla fine della seconda decade di agosto o al massimo all'inizio della terza decade**
4. di utilizzare in alternativa agli sfalci e quanto opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato Tecnico alla nota della A.T.S Pavia -Dipartimento di

Igiene e Prevenzione Sanitaria U.O.C. Igiene Pubblica e Medicina di Comunità prot. n.35200/2023 del 20.06.2023 secondo le seguenti specifiche:

- in ambito agricolo: inerbimento autunnale, trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
 - in ambito urbano: pacciamatura e estirpamento
5. di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

tutta la cittadinanza:

- ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, ecc....) di propria pertinenza e proprietà;
- a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc..., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisiifolia;
- ad applicare la tecnica della pacciamatura (copertura del terreno con fogli di plastica, con residui degli sfalci, con corteccia triturrata) dei terreni in cui sia stata accertata la presenza dell'infestante.

DISPONE

1. La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di euro 25,00 ad un

massimo di euro 500,00.

2. Che qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con le spese a carico degli interessati, nonché a inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale le per i reati in cui fossero incorsi;
3. Che all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, nonché all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

La presente Ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 31 ottobre 2025, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in corso

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga:

- trasmesso al Corpo di Polizia Locale;
- trasmesso ad ATS Pavia – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Igiene Pubblica e Medicina di Comunità -PEC: [:protocollo@pec.ats-pavia.it](mailto:protocollo@pec.ats-pavia.it) – dipartimento_prevenzione@pec.ats-pavia.it;
- pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Torre d'isola (PV) per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i, e sul sito internet istituzionale del Comune di Torre D'Isola,

AVVERTE

che avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Veronesi Roberto Casimiro